

Discriminazione

SPORT
L
T
R
E



Nel 2020 Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto hanno scritto una pagina della storia dello sport italiano conquistando tutto il podio nei cento metri femminili delle Paralimpiadi di Tokyo.

Rientrate in Italia hanno ricevuto il bonus in denaro che lo Stato, di prassi, corrisponde agli atleti e alle atlete olimpici e paralimpici vincitori di una medaglia. In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, però, lo Stato italiano ha discriminato gli azzurri e le azzurre disabili erogando premi impari.

La medaglia d'oro alle Olimpiadi, infatti, è valsa un premio di 180 mila euro ma quella alle Paralimpiadi ne è valsi 75 mila soltanto; la medaglia olimpica d'argento è valsa 90 mila euro contro i 40 mila di quella paralimpica; la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è valsa 60 mila euro contro i 25 mila di quella vinta alle Paralimpiadi.

Si tratta di un gesto grave che viola, tra gli altri, la **Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità** (ratificata dall'Italia nel 2009).

Assist, l'Associazione Nazionale Atlete che tutela i diritti collettivi delle atlete di tutte le discipline sportive agonistiche, ha scritto al Presidente del Consiglio e ai Ministri, denunciando la situazione e chiedendo che i premi vengano subito equiparati.

La deputata del Partito Democratico Laura Boldrini ha presentato un'interrogazione al governo per fare chiarezza ed ha invitato quest'ultimo a colmare questa disuguaglianza. Atleti ed atlete sono in attesa di sviluppi.



Le tre campionesse al Festival dello Sport di Trento del 2022



Attraverso il QR code puoi sapere di più sulle tre regine della velocità

Courtesy of Daniele Paternoster. Archivio ufficio stampa PAT. All rights reserved.

Riepilogo

Discriminare, in genere, significa **fare una differenza** e consiste in un'operazione che le persone compiono di continuo per **mettere in ordine** ciò che le circonda ma che implica una valutazione (che si serve di criteri visibili e invisibili).

Valutare oggetti, tuttavia, è cosa diversa da **valutare persone**. E attribuire o sottrarre caratteristiche o qualità ad una persona e a un gruppo di persone, può causare una discriminazione negativa.

Le **discriminazione negativa risulta da tre azioni combinate**:

- (i) identificare un gruppo di persone in base ad uno stereotipo, cioè, (attribuendogli frequentemente un insieme di tratti ma in modo spesso arbitrario) e, quindi, semplificando la realtà;
- (ii) attribuire a tutte le persone di quel gruppo un giudizio di (dis)valore (secondo il principio del pars pro toto) che prescinde da colpe o meriti individuali;
- (iii) assegnare a quel gruppo uno stato di svantaggio o vantaggio ma discapito di altri (quindi creare una disuguaglianza). Questo normalmente avviene nelle società che si dividono al loro interno in sotto-gruppi ordinati in modo gerarchico ed attuano una differenziazione sociale.

La discriminazione negativa è un **mostro muta-forma**: si manifesta in molti modi (restrizione, esclusione, aggressione) e cambia il proprio nome a seconda del gruppo discriminato.

La **discriminazione razziale** poggia su tratti fenotipici; la **discriminazione etnica** poggia su tratti culturali in senso lato (linguistici, religiosi, ecc.). Esistono però molti altri tipi di discriminazione come l'**antiziganismo**, l'**abilismo**, ecc.

Alle dimensioni dell'identità sessuale e di genere si legano altrettante forme di discriminazione. Per **discriminazione sessuale** si intende una condizione di svantaggio o violenza legata al sesso biologico o anagrafico (l'essere maschio o femmina). Per **discriminazione di genere** s'intende lo svantaggio o l'odio rivolti ad una persona i cui comportamenti non corrispondono a quelli che la società idealmente attribuisce ai sessi biologici. La discriminazione legata all'**orientamento sessuale**, invece, colpisce chi prova attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone dello stesso sesso o di entrambi i sessi.

Normalmente, la discriminazione sessuale e di genere colpisce le femmine/donne e non i maschi/uomini ed accade frequentemente (ma non solo) in ambito lavorativo. Nel caso italiano si osserva ancora oggi una **forte influenza dello stereotipo della famiglia-mediterranea-**

Area di ripasso

chiusa che influenza le politiche del lavoro, riduce le opportunità d'impiego delle donne desiderose di realizzarsi professionalmente.

Uno **stereotipo diffuso** in molte società è quello secondo cui le femmine, in quanto tali, non sarebbero in grado di svolgere mansioni che richiedono particolare **forza fisica o abilità manuali**. Esso influenza altresì il modo di interpretare la preistoria. L'antropologia, tuttavia, racconta di gruppi sociali dove le femmine/donne svolgono attività molto impegnative fisicamente al pari dei maschi/uomini.

Nelle società che (come riflesso dell'organizzazione sociale) ritengono debba esserci più (o solo) spazio solo per maschi e femmine, e dove le relazioni emotive e sessuali seguono la regola dell'eterosessualità, **le persone LGBTQ+ sono spesso discriminate, escluse, respinte o odiate sulla base del loro orientamento sessuale non (esclusivamente) etero.**

L'**espressione LGBTQ+** indica una moltitudine di orientamenti sessuali. Grazie ad essa le persone non eterosessuali possono descriversi. Al contempo, essa serve ad identificare una minoranza, ovvero, una comunità che subisce diverse forme di discriminazione e violenza.

Poiché prodotta dall'essere umano (e non dalla natura), **la discriminazione negativa può essere attenuata e annientata**. A tal fine è importante **(i)** saper riconoscere gli stereotipi; **(ii)** rammentare che i giudizi di valore sui gruppi di persone sono spesso inattendibili; **(iii)** tutelare la diversità umana ma senza permettere che si trasformi in disuguaglianza sociale e politica.

Esistono, altresì, importanti strumenti giuridici di contrasto alla discriminazione, a livello internazionale, europeo, statale e locale. L'Italia dispone dell'**articolo 3 della Costituzione**, della **Legge Mancino** e dell'**Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali** (UNAR). A livello locale, inoltre, esistono importanti iniziative come lo **Sportello Antidiscriminazioni di Trento**. Ulteriori strumenti sono stati sviluppati in particolare a tutela delle donne e delle persone LGBTQ+.

Area di ripasso

Parole chiave

Stereotipo/Immagine-schema
Pre(giudizio)

Differenziazione sociale
Violenza contro le donne

Discriminazione
Discriminazione positiva

Per la revisione

- 1) Da quali azioni risulta la discriminazione negativa?
- 2) Come si forma un'immagine-schema o stereotipo?
- 3) È possibile misurare il valore di una persona o di un gruppo di persone?
- 4) Come definiresti una società gerarchica? Che conseguenze ha l'organizzazione gerarchica di una società per i suoi sotto-gruppi?
- 5) Fai alcuni esempi di discriminazione diretta e indiretta, istituzionale e strutturale.
- 6) Quali strumenti di contrasto alla discriminazione ha sviluppato l'Italia nel tempo?
- 7) Cos'è una discriminazione positiva?

Apprendo Comprendo Intraprendo

Diario cognitivo

- 1) Cosa ho appreso sulla discriminazione?
- 2) Sono in grado di individuare delle discriminazioni nella realtà che mi circonda (a scuola, a casa, nelle associazioni che frequento, nella città o nella regione dove vivo)
- 3) Cosa ho appreso sulle discriminazioni legate all'identità sessuale, di genere e all'orientamento sessuale?

Diario emotivo

- 1) Comprendo di aver discriminato a volte (anche involontariamente)? Ritengo di avere agito (in)giustamente?
- 2) Mi sono mai sentito discriminato o sentita discriminata? Per quali motivi? Cosa ho provato?
- 3) Mi conforta sapere che esistono degli strumenti in mia difesa e che posso fare qualcosa per contrastare la discriminazione che ha colpito me o altri/e?

- Adducci Giovanni, 2005, *Sacco e Vanzetti. Una storia infinita*, Roma: Associate.
- Arcuri Luciano, 1985, *Conoscenza sociale e processi psicologici*, Bologna: Il Mulino.
- Barbujani G, 2006, *L'invenzione delle razze*, Milano: Bompiani.
- Bethencourt Francisco, 2017, *Razzismi, Dalle crociate al XX secolo*, (ed. italiana), Bologna: Il Mulino.
- Battisti Danielle, 2019, *Whom we shall welcome Italian Americans and immigration reform, 1945-1965*, Critical Studies in Italian America, New York: Fordham University Press.
- Beales Alan R, 1962, *Gopalpur: A South Indian Village*, New York: Holt Rinehart & Winston.
- Botein Barbara, 1979, The Hennessy Case: An Episode in Anti-Italian Nativism, *Louisiana History: The Journal of the Louisiana Historical Association*, 20(3).
- Connell William J., Gardaphè Fred (a cura di), 2010, *Anti-Italianism: Essays on a Prejudice*, New York: Palgrave Macmillan.
- De Lucia Christine, 2003, Getting the Story Straight: Press Coverage of Italian-American Lynchings from 1856- 1910, *Italian Americana*, 21(2).
- Female Employment & Dynamics of Inequality Research Network (Bettio Francesca, Pastore Francesco), 2017, *Overview of Female Employment Issues in Italy*, Country Briefing Paper No. 06.17.7.
- Guglielmo Jennifer, Salerno Salvatore (a cura di), 2003, *How Race is Made in America*, New York: Taylor & Francis Ltd.
- Haas Randal, et al. (2020), Female hunters of the early Americas, *Sciences Advances*, 6(45).
- Katz Daniel, Braly Kenneth, 1933, Racial stereotypes of one hundred college students, *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 28(3).
- Lerner Natan, 2003, *Group rights and discrimination in International law*, Leiden, Boston: Brill-Nijhoff.
- Library of Congress, 2019, Russian Federation: Government Shortens List of Professions in Which Women's Employment Is Restricted, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2019-10-07/russian-federation-government-shortens-list-of-professions-in-which-womens-employment-is-restricted/>.
- Moon Vasant, 2014 (1979), *Babasaheb Ambedkar, Writings and Speeches, Vol. 1*, New Delhi: Dr. Ambedkar Foundation Ed.
- NBC News, 2022, Report: Black people are still killed by police at a higher rate than other groups, <https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/report-black-people-are-still-killed-police-higher-rate-groups-rcna17169>.
- Ortner Helmut, 1996, *Sacco e Vanzetti; una tragedia americana*, Frankfurt: Zambon.
- Piasere Leonardo, 2015, *L'antiziganismo*, Macerata: Quodlibert srl.
- Sellers Aldous, Brown Arthur, 1997, *Il caso Sacco e Vanzetti*, Roma: Gherardo Casini Ed.
- Vox, 2022, *La nuova mappa dell'intolleranza 7*, online <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-7/>.

La colonna sonora di questa area

- I. The Clash – Know your rights
- II. Bob Dylan – Blowin' in the wind
- III. Sam Cooke – A Change is Gonna Come'
- IV The Black Eyed Peas – Where Is The Love?
- V. Lenny Kravitz – Are You Gonna Go My Way
- VI. Red Hot Chili Peppers – The Power Of Equality
- VII. Malvina Reynolds – Little Boxes

Completa tu la colonna sonora di questa area con delle canzoni che raccontino dell'importanza di sentirsi riconosciuti/riconosciute.



Stasera andiamo al cinema

- I. De drai jorzaitn – Le tre stagioni (2013) di Angela Trentini e Marco Girardi
- II. Adriatico. Il mare che unisce – docufilm (2022) di Cristiana Grilli
- III. Sta per piovere (2013) di Haider Rashid
- IV. Invictus - L'invincibile (2009) di Clint Eastwood
- V. Pride (2014) di Matthew Warchus
- VI. My name is Adil (2016) di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene.

Completa tu la programmazione del cinema di questa area con dei film che raccontino dell'importanza di sentirsi riconosciuti/riconosciute.



LE MINORANZE RICONOSCIUTE IN ITALIA

Riconoscere un gruppo **come minoranza** è importante. Il suo riconoscimento, infatti, è un atto giuridico essenziale **per garantire** ad una comunità dei **diritti politici, sociali, economici e culturali** che, altrimenti, le sarebbero negati.

In Italia esistono molti gruppi che si distinguono dalla popolazione maggioritaria per via di alcuni tratti culturali ma l'ordinamento ne riconosce solo alcuni e lo fa in modo disomogeneo. Esso, in particolare, tutela le **minoranze linguistiche** e quelle **religiose**.

Diverse comunità radicate da tempo sul territorio statale si riconoscono in lingue differenti dall'italiano e l'ordinamento (attraverso l'**articolo 6 della Costituzione** e la sua **Legge attuativa 482/1999**) prevede che lo Stato le tuteli.


Lo status di minoranza linguistica è attribuito ad alcune comunità che vivono in regioni di confine e che, quindi, partecipano tanto della cultura e della lingua maggioritaria statale, quanto delle culture e delle lingue delle popolazioni dei Paesi confinanti. Altre minoranze linguistiche sono riconosciute in ragione di una esiguità numerica che espone le loro lingue native al rischio di scomparire. Altre lo sono per via dell' insularità.

Si tratta, nello specifico, dei **gruppi germanico, albanese, catalano, greco, sloveno e croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e sardo**.

La tutela concessa a questi gruppi minoritari può variare da una regione all'altra e, in virtù del loro riconoscimento, essi possono godere di differenti livelli di autonomia politica ed amministrativa.

Le **minoranze linguistiche del Trentino Alto Adige/Südtirol** (tedesca, cimbra, mochena e ladina) godono di un **quadro di tutela più ampio** di quello statale previsto per gli altri gruppi linguistici. Esso è **multilivello** poiché include fonti europee, statali, regionali e provinciali che, assieme, concorrono a salvaguardare le lingue nei vari domini e a rafforzare le azioni di **rivitalizzazione** avviate dalle comunità. Il declino di una lingua, infatti, è contrastato attraverso interventi legislativi di tutela ma anche attraverso il desiderio dei gruppi linguistici di continuare a produrre le proprie lingue e culture. Se vuoi sapere di più, ti invito a leggere anche le aree tematiche intitolate *Diritti linguistici, Autonomia, Rappresentanza e partecipazione, Scuola inclusiva*.

QUADRO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE DEL TRENINO



In Italia le **minoranze religiose** non sono espressamente tutelate da una legge specifica che ne prevede un elenco preciso. Tuttavia, la **combinazione di alcuni articoli della Costituzione** (relativi alla libertà di coscienza e di professare la propria Fede) lascia dedurre un desiderio dell'ordinamento italiano di salvaguardare il cosiddetto **pluralismo delle confessioni religiose** e, dunque, la comunità cattolica (cioè del Credo dominante) e, altresì, i gruppi che praticano una religione differente da quest'ultima.

Così i diritti previsti dagli **articoli 2, 3, 8, 19 e 20 della Costituzione** sono oggi ampiamente goduti dai/le seguaci delle religioni ebraica, ortodossa, valdese e protestante, le quali, seppur diverse, condividono le proprie radici con il Cattolicesimo e sono quindi percepite come meno distanti dai valori e dalle pratiche della religione maggioritaria.

È però doveroso ammettere che, al contrario, le confessioni approdate in Italia in tempi (relativamente) più recenti, come l'**islam**, il **sikhismo**, **scientology** e i **Testimoni di Geova ancora faticano a trovare una piena parità** con le altre.

Per esse le attività di proselitismo e di propaganda sono spesso inibite dalla mancanza di spazi idonei e dall'impossibilità di celebrare importanti rituali. I/le fedeli musulmani defunti, ad esempio, beneficerebbero del rito della sepoltura islamica in cimiteri appositamente dedicati ma questo avviene solo per i/le residenti e soltanto nei comuni che dispongono di tali spazi (in Italia si contano solo 58 cimiteri islamici su circa 8 mila comuni). Anche l'uso dei simboli religiosi è in parte limitato: sino al 2016, ai **sikh** e alle sikh era vietato indossare il **kirpan** (il pugnale sacro) sul presupposto che esso rappresentasse un pericolo per la sicurezza e la pacifica convivenza (malgrado il **sikhismo** preveda che esso non possa **mai** essere utilizzato per ferire!).

Persistono, inoltre, delle difficoltà di aggiustamento tra queste confessioni e alcuni trattamenti previsti dal sistema sanitario dominante come, ad esempio, nel caso delle trasfusioni ematiche per i Testimoni di Geova.



Area 3 - Riconoscimento

In questa area tematica

Non tutte le comunità esistenti possono definirsi minoranze e non tutte quelle che ricadono in questa categoria sono uguali. Nell'arco storico si sono sviluppati degli 'indici' di riconoscimento delle minoranze e di essi il legislatore si è servito per assegnare loro dei diritti oppure per negarli. Negli ultimi due secoli, infatti, il trattamento delle minoranze da parte dei diversi ordinamenti statali si è ispirato a modelli differenti che in taluni casi hanno portato alla loro salvaguardia mentre in altri alla loro repressione.

1. Come riconoscere una minoranza?

Il problema di stabilire chi sia una minoranza, quale posto e quali diritti le spettino, accompagna gli Stati del mondo da secoli e, ancora oggi, non trova una risposta esaustiva. Alcuni cenni storici e indicazioni generali, tuttavia, possono aiutare a fare chiarezza.

ALCUNE DEFINIZIONI PROPOSTE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE



L' [International Covenant on Civil and Political Rights](#) (Patto internazionale dei diritti Civili e Politici) del 1966 non offre una definizione di "minoranza" ma si riferisce a particolari gruppi etnici, religiosi e linguistici presenti in seno agli Stati. Dice, però, che gli individui che vi appartengono non possono essere privati del diritto ad una vita culturale propria, alla professione della propria fede e all'uso della lingua.

Nel 1977 Francesco Capotorti, relatore speciale della [United Nations Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities](#) (Sottocommissione ONU sulla non discriminazione e protezione delle minoranze) dice che una minoranza è un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare le loro culture, tradizioni, religioni, lingue.



Attraverso i QR codes puoi consultare i testi originali ed integrali dei documenti citati

Riconoscimento



Nel 1991 la **European Commission for Democracy** (Commissione Europea per la Democrazia) definisce una minoranza come un gruppo di numero inferiore rispetto al resto della popolazione di uno Stato, i cui membri, sebbene cittadini di quello Stato, hanno origini etniche, caratteristiche religiose o linguistiche diverse da quelle del resto della popolazione e sono guidati dalla volontà di salvaguardare la loro cultura, tradizione, religione o lingua.

Nel 1993 la **Parliamentary Assembly of the Council of Europe** (Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa) afferma che le minoranze nazionali devono:

- risiedere nel territorio dello Stato ed esserne cittadine;
- avere legami di lunga data e saldi con lo Stato;
- avere elementi etnici, culturali, religiosi o linguistici distinti;
- essere rappresentative (anche se in numero inferiore ai resto della popolazione dello stato o di una sua regione),
- essere motivate a preservare insieme la loro identità comune, la loro cultura, le loro consuetudini, la loro religione e la loro lingua.



Attraverso i QR codes puoi consultare i testi originali ed integrali dei documenti citati

Quiz Time

Sapresti individuare alcuni elementi in comune menzionati dalle definizioni proposte? Sottolineali.

A seguire li ritroverai commentati



Riconoscimento

Nessun gruppo culturale è una minoranza in sé. Per fare una minoranza servono alcuni 'ingredienti'. Stabilire se una comunità sia una minoranza o meno, cioè, **riconoscere quel gruppo come una minoranza**, è molto importante. Il suo riconoscimento, infatti, **è essenziale per garantire** ad esso dei **diritti economici, politici, sociali e culturali** che, altrimenti, gli **sarebbero negati**. Contribuisce, inoltre, alla pacifica convivenza in seno ad una società.

Il potere delle parole

Riconoscimento (di una minoranza)

È un atto giuridico attraverso il quale un ordinamento statale riconosce come valida e legittima l'esistenza di una comunità, impegnandosi a garantire ai suoi membri un insieme di diritti economici, politici e culturali.



Nel corso del tempo i tentativi di offrire una definizione universalmente valida, di cui possano servirsi gli ordinamenti statali per riconoscere le minoranze, sono stati molti. Il rischio, tuttavia, è sempre stato di trascurare qualche gruppo poiché **le caratteristiche di ciascuno e le combinazioni di motivi storici e politici che possono "fare una minoranza" sono molteplici, potenzialmente infiniti!** È improbabile, dunque, giungere ad una nozione esaustiva.

Nelle svariate definizioni proposte, però, alcuni elementi oggettivi e soggettivi si presentano con una certa continuità e, pertanto, è lecito pensare che su di essi vi sia un consenso generale.

Quelli a seguire si considerano gli **indici di riconoscibilità di una minoranza**: detto più semplicemente, gli ingredienti necessari e, al contempo, sufficienti per attribuire ad un gruppo lo **status** giuridico di minoranza. Proprio come in una ricetta, soltanto se mescolati assieme essi contribuiscono al risultato finale ma è bene ricordare che, all'occorrenza, possono entrare in gioco ulteriori ingredienti.

STATUS

Posizione solitamente associata ad alcuni benefici

Riconoscimento

1.1 Indici di riconoscibilità di una minoranza

Una minoranza è, innanzitutto, un gruppo presente su un territorio da molto o da poco tempo, il quale entra in contatto con (almeno) un altro gruppo. Rispetto ad esso ha dei **tratti distintivi** (come, ad esempio, la fede religiosa, una particolare **cosmologia**, la lingua, determinate consuetudini, l'aspetto fisico o altro). Ciò, tuttavia, non basta. A questi elementi, infatti, devono sommarsi **una scarsità numerica** e una condizione di **non-dominanza**: cioè uno stato di subordinazione o dipendenza da un altro gruppo, che crea uno svantaggio in uno o più aspetti della vita. Questi **elementi** si definiscono **oggettivi** poiché osservabili in modo (quasi) inequivocabile.

COSMOLOGIA

Teoria sul mondo. Ciascuna società organizza la vita collettiva in linea con essa

ELEMENTI OGGETTIVI

Esprimono la specificità e la fragilità di un gruppo



Gli **elementi soggettivi** si riferiscono alla consapevolezza che il gruppo ha di sé e della propria diversità. Un gruppo sa, innanzitutto, di essere tale: i suoi membri, cioè, si riconoscono come parte di una **comunità**. Quest'ultima è **consa di possedere dei tratti distintivi** rispetto al resto della popolazione di uno Stato o di una regione, e **desidera** che tale specificità non vada perduta o assimilata ad altri ma trovi **tutela** e non divenga (o cessi di generare) una condizione di svantaggio.

Ai membri del gruppo, tuttavia, non è richiesta una dichiarazione esplicita di tale volontà in quanto potrebbero sussistere degli impedimenti. Quindi, il desiderio di preservare i propri tratti culturali, religiosi, estetici, sessuali o

ELEMENTI SOGGETTIVI

Esprimono l'auto-identificazione di un gruppo

Riconoscimento

di altra natura si **deduce** dal sentimento di unità manifestato quotidianamente anche in modo implicito e dalle lotte combattute in difesa della propria identità.

VIVIAMO IN
TRENTINO MA
DA SECOLI,
OLTRE ALL'
ITALIANO,
PARLIAMO IL
CIMBRO

QUESTO CI
LEGA E CI
FA SENTIRE
UN GRUPPO,
ANCHE SE
PICCOLO

PER LA
NOSTRA LINGUA,
IN PASSATO,
SIAMO STATE
ESCLUSE E
MALTRATTATE
DAL RESTO
DELLA
POPOLAZIONE.

CONOSCERE IL
VISSUTO DELLA
NOSTRA
COMUNITÀ CI
AIUTA A CAPIRE
CHI SIAMO
STATE IERI E
CHI SIAMO OGGI

..ANCHE PER QUESTO
CHIEDIAMO CHE LA
NOSTRA LINGUA E LA
SUA COMUNITÀ DI
PARLANTI SIANO
TUTELATE..
IL CIMBRO È PARTE
DELLA NOSTRA STORIA
E DEL NOSTRO
TERRITORIO.
È UNA PARTE DI NOI



1.2 La democrazia dà i numeri

In alcune circostanze **l'esiguità numerica non è determinante**. Ciò accade o è accaduto, ad esempio, **negli ordinamenti oligarchici**. Durante l'apartheid, il gruppo boero (che costituiva solo il 21% della popolazione complessiva) dominò il Sud Africa privando i gruppi nativi (cioè oltre il 60% della popolazione) di ampia parte dei diritti fondamentali. Svantaggiati in ambito politico, economico e sociale, questi ultimi, sebbene numericamente prevalenti, costituirono a lungo la minoranza del Paese.

Negli ordinamenti democratici (dove vale il principio maggioritario), tuttavia, **l'esiguità numerica può essere molto rilevante**. Non essendo parte della maggioranza, infatti, un gruppo numericamente inferiore non riesce sempre ad influenzare le decisioni dello Stato in cui risiede poiché non dispone di voti sufficienti per far valere certi diritti, idee, desideri. Nella maggior parte degli Stati democratici, ad esempio, il diritto all'istruzione oggi è garantito solo nella lingua della maggioranza. Per godere di esso, quindi, gli scolari e le scolare che appartengono a comunità linguistiche di minoranza devono prima imparare la lingua dominante e ciò li pone in una condizione di svantaggio rispetto ai/le pari della maggioranza.

OLIGARCHIA

Forma di governo nella quale il potere politico è concentrato nelle mani di una piccola élité

DEMOCRAZIA

Forma di governo basata sulla sovranità popolare dove ogni cittadino/a partecipa all'esercizio del potere pubblico

DIRITTO ALL' ISTRUZIONE O DIRITTO ALLO STUDIO

Diritto fondamentale dell'essere umano decisivo per lo sviluppo della sua personalità e il rafforzamento delle sue libertà

Riconoscimento

Laddove le volontà della maggioranza e della minoranza non convergono, pertanto, c'è il rischio che nemmeno una democrazia funzioni bene e, dunque, finisca col non soddisfare tutti/e. Per prevenire il **rischio che la democrazia degeneri in una «tirannia della maggioranza»** (De Tocqueville 1848) **alcuni Stati adottano politiche a favore delle minoranze** che mirano a compensarne gli svantaggi e a renderle uguali nei fatti.

Ciò avviene anche in Italia attraverso l'**articolo 3 della Costituzione**, il quale garantisce a cittadini e cittadine l'**uguaglianza formale ma soprattutto quella sostanziale**. In virtù di esso, lo Stato italiano dichiara espressamente il principio di uguaglianza e s'impegna, al contempo, a trattare con particolare attenzione le persone e i gruppi svantaggiati agendo concretamente per **rimuovere gli ostacoli** che impediscono loro di raggiungere una condizione di parità con la maggioranza.

COSTITUZIONE

Documento ufficiale di uno Stato, contenente i principi sull'organizzazione degli organi statali e i diritti e doveri dei cittadini e delle cittadine

Attraverso il QR code puoi consultare il testo originale e integrale del documento



Quiz Time

Collega i commi dell'art. 3 alle rispettive descrizioni e indica il tipo di uguaglianza sotteso.

COSTITUZIONE ITALIANA, ARTICOLO 3 CO. 1

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il comma stabilisce che lo Stato preveda leggi speciali a favore delle categorie più deboli. Lo Stato deve intervenire attivamente per fornire ai/lle soggetti più fragili i mezzi per esercitare effettivamente i propri diritti.

COSTITUZIONE ITALIANA ARTICOLO 3 CO. 2

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [e le lavoratrici] all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il comma stabilisce l'uguaglianza di tutti e tutte davanti alla legge. La legge non deve discriminare in base a qualsivoglia appartenenza o qualità. Le leggi che fanno distinzioni di questo tipo possono essere sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale.



Riconoscimento

Medit-azione

Cosa rappresenta l'immagine?
Come la descriveresti alla luce dei principi sopra enunciati?
Parlane con la classe e con la tua/il tuo insegnante



1.3. La cittadinanza

Tra gli elementi elencati nelle definizioni di minoranza offerte da alcuni organi internazionali ed europei, compare quello della **cittadinanza**. I due criteri principali usati dagli Stati per attribuire la cittadinanza ad un individuo sono lo **ius sanguinis** e lo **ius soli**.

CITTADINANZA

Appartenenza legale di un individuo ad uno Stato. Comporta l'accesso ad una molteplicità di diritti (soprattutto politici) e doveri che, tuttavia, possono variare da uno Stato all'altro

Per saperne di più. Lo ius sanguinis e lo ius soli.

Lo **ius sanguinis** è il principio adottato dall'Italia. In virtù di esso, i figli e le figlie di persone che già possiedono la cittadinanza italiana, al momento della nascita divengono cittadini italiani o cittadine italiane. Lo **ius soli** è invece l'approccio seguito, ad esempio, dalla Francia. In base ad esso, chi nasce sul suolo francese ne diviene da subito cittadino o cittadina, a prescindere dallo status dei genitori.



Riconoscimento

CURIOSITÀ

L'insieme dei cittadini e delle cittadine di uno Stato costituiscono il suo **popolo-nazione** mentre la sua **popolazione** include anche stranieri e straniere (cioè individui che hanno la cittadinanza in un diverso Paese) e apolidi (ovvero persone che non hanno alcuna cittadinanza).



Qualche anno fa un filosofo politico canadese di nome **Will Kymlicka** ha descritto una sua idea dei diritti culturali distinguendo le 'minoranze' (nazionali, linguistiche, religiose o di altra natura) dai 'gruppi etnici'. Secondo Kymlicka (1995), le **minoranze** consistevano in **gruppi con culture ampie** che influenzavano una vasta gamma delle attività e dei bisogni umani, e che risiedevano in seno a Stati che non ne portavano i segni (i cui modelli culturali, cioè, differivano). Esse **chiedevano di poter conservare la propria diversità continuando a gestire autonomamente i propri affari** politici, economici, culturali e sociali. Talvolta esse rivendicavano l'indipendenza ma, più spesso, ambivano a tutelare le loro istanze attraverso dei/le **rappresentanti negli organi di governo statali** o regionali.

Sempre secondo Kymlicka (1995), i **gruppi etnici**, invece, erano costituiti da migranti che avevano **lasciato il Paese d'origine in tempi recenti** per entrare in uno Stato dove **chiedevano di essere** inclusi per lo più a titolo individuale, e **trattati senza disparità**. Solo **secondariamente** essi avanzavano istanze collettive, **chiedendo** il riconoscimento e **il rispetto di alcuni tratti delle culture native** cui non volevano rinunciare. Rifacendosi (più o meno consapevolmente) a tale distinzione – ma usandola in modo molto più restrittivo – molti Stati, oggi, sono propensi a tutelare solo le 'minoranze' e a riconoscere come tali soltanto le comunità i cui membri risiedono sui territori statali **in qualità di cittadini/e**. Al contempo, essi prevedono un diverso (e, spesso, più limitato) regime giuridico per i membri di 'gruppi etnici', cioè, di comunità costituite da residenti non cittadini e che si sono create attraverso recenti processi di migrazione.

MINORANZA PER W.KYMLICKA

Agisce collettivamente per la tutela della propria specificità culturale e per un'autonomia



GRUPPO ETNICO PER W. KYMLICKA

Agisce per lo più individualmente e chiede in primis parità di trattamento



Riconoscimento

Per saperne di più. Un'indicazione dallo Human Rights Committee.

Nel 1994 lo **Human Rights Committee** (Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite) aveva raccomandato che le minoranze tutelate dall'**International Covenant on Civil and Political Rights** (Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici) del 1966, **non fossero identificate secondo il principio della cittadinanza**. Stando al Comitato, quindi, in linea di massima era **possibile includere nel novero delle minoranze** anche i membri dei **gruppi di passaggio in uno Stato**, i cui diritti culturali, religiosi e linguistici avrebbero dovuto essere rispettati indipendentemente dalla durata della loro permanenza.

Questo, tuttavia, non garantiva un trattamento paritario! Secondo lo stesso Comitato, infatti, il requisito della cittadinanza doveva restare valido per i diritti che il Patto riservava espressamente ai cittadini e alle cittadine. Ne conseguiva che **diritti di cruciale importanza** come, ad esempio, la partecipazione alla direzione degli affari pubblici, l'accesso alle cariche pubbliche del proprio Paese, il diritto elettorale attivo e passivo **restavano preclusi ai membri delle minoranze non nazionali**.



Visita qui la pagina dello UN Human Rights Committee



1.3.1 United in diversity! La cittadinanza europea

Per circa un trentennio fino a tempi recenti, dunque, la tendenza è stata quella di distinguere due tipologie di minoranze in base al requisito della cittadinanza, prevedendo per loro differenti meccanismi di accoglienza e tutela. Ciononostante, **minoranze nazionali e gruppi etnici** possono considerarsi **condomini di uno stesso palazzo** poiché, da un lato condividono una condizione di diversità e non dominanza, dall'altro tracciare una linea netta di separazione tra 'vecchio' e 'nuovo' è difficile: tutte le vecchie minoranze, un tempo, sono state nuove; tutte le nuove minoranze, prima o dopo, mutano in vecchie. Le comunità linguistiche cimbra, ladina e mochena presenti nella provincia trentina del Tirolo fino al 1918 erano le stesse presenti nel Regno d'Italia a partire dal 1919 quando il confine fu spostato: nell'impero austro-ungarico, però, rappresentavano gruppi linguistici antichi mentre nel Regno erano nuovi gruppi 'alloglotti' e oggi, nella Repubblica italiana, sono minoranze storiche. **Non vi è un parametro capace di stabilire indiscutibilmente l'anzianità e la giovinezza di una comunità.**

A ciò deve aggiungersi che **in Europa** qualcosa **sta cambiando** riguardo **il concetto di cittadinanza**.

Riconoscimento



L'Unione ambisce a costruire un popolo europeo senza disconoscere, tuttavia, le specificità delle comunità che la costituiscono e il loro diritto all'autodeterminazione. Uno dei motti dell'Unione Europea è proprio **United in Diversity!**

Questo sta portando l'Europa e i suoi Stati a **ripensare ed estendere il concetto di cittadinanza**. Chi appartiene ad uno Stato membro, infatti, non è solo cittadino o cittadina di quel Paese bensì anche cittadino/a europeo/a: in virtù di ciò, i suoi diritti sono potenziati ed includono, tra gli altri, quello alla libera circolazione e al soggiorno sul territorio europeo, e il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione (ad esempio, attraverso il voto alle elezioni del Parlamento europeo).

L'Unione Europea, al contempo, ha ampliato i diritti di coloro i/le quali sono emigrati da Stati non comunitari/e, desiderosi di stabilirsi in Paesi europei. In particolare, a chi soddisfa i requisiti per ottenere una **long-term residency** è concesso un insieme di diritti (come l'accesso al lavoro, all'istruzione e alla sicurezza sociale) in tutto simili a quelli di cui godono i cittadini e le cittadine dell'UE.

A loro volta, gli Stati membri dell'Unione favorevoli ad accogliere persone cittadine di Stati terzi possono rifarsi ai principi che agevolano l'acquisizione della pluri-cittadinanza, previsti dalla **European Convention on Nationality** (Convenzione Europa sulla nazionalità) del 1997.

Questo processo si accompagna all'idea che non solo le comunità nazionali ma altresì i gruppi minoritari (etnici, di genere e di altra natura) possano conservare aspetti significativi delle loro culture e valori, e tuttavia partecipare liberamente alla cultura e alla comunità civica europea.

L'espressione **cittadinanza europea**, oggi ricorrente con sempre maggiore frequenza, è dunque ricchissima di significato. Essa, infatti, rimanda **(i)** all'idea di valorizzare ciascuna persona e i suoi diritti fondamentali a prescindere dall'appartenenza ad uno Stato, e **(ii)** all'importanza di tutelare le sue specificità culturali, le quali rientrano nel **diritto ad una autodeterminazione personale**.

LONG TERM RESIDENCY

Appartenenza legale di un individuo ad uno Stato. Comporta l'accesso ad una molteplicità di diritti (soprattutto politici) e doveri che, tuttavia, possono variare da uno Stato all'altro

cittadinanza europea

Riconoscimento

Il potere delle parole

Cittadinanza europea

Status garantito ad ogni persona appartenente ad un Paese membro dell'Unione Europea. Non sostituisce la cittadinanza nazionale ma la amplia. È stata prevista per rafforzare l'identità dell'Unione e favorire la solidarietà tra i popoli che ne fanno parte.



Il potere delle parole

Autodeterminazione personale

Possibilità di scegliere liberamente (cioè, senza interferenze ed imposizioni esterne) come vivere la propria esistenza e sviluppare la propria personalità/identità.



Riconoscimento

In tal modo accade che **il senso dei confini statali sembri sempre più attenuato** a favore di un più stretto legame di ogni persona con l'Unione Europea: un' Unione dove la differenza tra minoranze nazionali e gruppi etnici si sta affievolendo e dove le distanze geografiche e sociali sembrano ridotte nonostante il territorio europeo sia ampio, molto ampio... così ampio da andare oltre l'Europa stessa!

Quiz Time

Sottolinea i confini corretti dell'Unione Europea poi individua le loro regioni sull'atlante.

Il punto più a nord?

Nuorgam (Finlandia) oppure Capo Fligely, Isola di Rudolf (Russia)

Il punto più a sud?

Isla del Hierro, Canarie (Spagna) oppure Saint-Joseph (Réunion)

Il punto più a ovest?

La Pointe-Noire (Guadalupa) oppure Fajã Grande, Azzorre (Portogallo)

Il punto più a est?

Capo Flissingskij, Isola Severnyj (Russia) oppure Sainte-Rose (Riunione)

Medit-azione

Cosa ti suscitano i confini di questa Europa? Hai mai riflettuto sul fatto che un tuo coetaneo o una tua coetanea di Guadalupa, di Riunione o delle Azzorre, pur vivendo nel suo Paese nativo, sia tuo/a concittadino/a europeo/a?

Parlane con la classe e con la tua/il tuo insegnate. Se ti va, approfondisci con una ricerca sulle Regioni Ultra-periferiche e sui Territori d'Oltremare dell'Unione Europea.

CURIOSITÀ

Gli europei e le europee che oggi hanno meno di 30 anni sono la prima generazione nella cui memoria non esiste l'immagine dell'Europa divisa dal Muro di Berlino. Per essi/e l'Europa è rappresentata come uno spazio aperto e continuo che può essere attraversato senza passaporti né frontiere, servendosi di un'unica moneta (l'Euro) e parlando una sola lingua (il basic English).



Riconoscimento

1.4 Minoranze by force e minoranze by will

Ad onor del vero l'idea dello Human Rights Committee di non distinguere i gruppi minoritari in base alla cittadinanza non è così recente poiché già negli anni Sessanta lo scienziato politico Jean Laponce aveva proposto di bypassare il requisito della cittadinanza nazionale e di affrontare diversamente la questione delle minoranze in senso lato.

Laponce (1960), in particolare, distinse le **minoranze by force** (cioè tali per forza maggiore) dalle **minoranze by will** (cioè tali per volontà propria) e suggerì che gli strumenti di tutela posti in essere dagli Stati tenessero conto solo di questa diversa natura e non anche dello status giuridico dei loro membri.

Stando a Laponce, nella prima categoria rientravano i gruppi minoritari che, di fronte ad una discriminazione da parte della maggioranza, **rivendicavano la parità** intesa come ripristino di **regole eguali** per tutti/e che non distinguevano gli individui secondo il gruppo di appartenenza. Esempi odierne di minoranze by force sono le persone LGBTQ+ o quelle disabili.

La seconda, invece, includeva le minoranze che si opponevano alla discriminazione ma chiedevano, al contempo, che le loro **specificità culturali** fossero **protette**. Qualunque politica avesse ignorato il valore della diversità, infatti, avrebbe portato ad una assimilazione alla maggioranza finendo col discriminare i gruppi desiderosi di conservare una distinta identità. Questi ultimi, pertanto, non chiedevano un trattamento uniforme ma, al contrario, **una disciplina differenziata** che consentisse di derogare alle norme legate alla cultura, alla lingua o alla religione maggioritarie. Esempi attuali di minoranze by will sono i gruppi linguistici del Trentino-Alto Adige/Südtirol, quelli catalani in Spagna e i quebecchesi in Canada.

Laponce sottolineò quanto le minoranze by will fossero spesso temute dagli Stati poiché il loro desiderio di mantenere la propria diversità e il rifiuto di assimilarsi ai modelli culturali della maggioranza erano percepiti come una minaccia all'uniformità nazionale. Ad uno sguardo più attento, tuttavia, tutelare la loro identità poteva servire a prevenire conflitti interni e a limitare i rischi di **secessione**.

MINORANZE BY FORCE

Chiedono la parità senza distinzioni sulla base del gruppo di appartenenza.



RIVENDICARE

Esigere il riconoscimento e l'attribuzione di un diritto o di un merito, reclamare

MINORANZE BY WILL

Chiedono un trattamento differenziato sulla base del gruppo di appartenenza.



SECESSIONE

Distacco di un gruppo dallo Stato di cui faceva parte, in seguito ad una grave violazione dei diritti fondamentali o di un disaccordo, o ancora come forma di protesta

will force will force will

Riconoscimento

2. Il riconoscimento

La minoranza, come gruppo distinto dalla maggioranza, non ha particolare rilievo pubblico sino a quando il **legislatore** la **riconosce** per assegnarle dei diritti o per negarglieli. È importante, quindi, distinguere tra minoranze che si limitano ad esistere nella società (**riconoscimento sociale**) e minoranze riconosciute ufficialmente dall'ordinamento statale (**riconoscimento giuridico**) per essere tutelate e favorite oppure discriminate e represses.

Il **riconoscimento** è **esplicito** quando il legislatore emana una legge che interessa una minoranza in modo specifico. Così, ad esempio, l'articolo 8 della Costituzione italiana tutela le minoranze religiose, mentre l'articolo 6 salvaguarda espressamente le minoranze linguistiche. Similmente (ma con intento opposto) la legge italiana antiebraica 517/1942 vietava «l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo ad italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica».

Il **riconoscimento** è **implicito** quando il legislatore si limita a stabilire che un individuo non può essere discriminato per il fatto di appartenere ad un gruppo minoritario (sulla base della sua lingua, della sua religione, della sua etnia, del suo credo politico, del suo orientamento sessuale o altro).

LEGISLATORE

Organo o insieme di organi a cui è affidato il potere di formare le norme che regolano di vita di uno Stato, di una regione o di una comunità più o meno estesa

**RICONOSCIMENTO
ESPlicito** di una
minoranza

**RICONOSCIMENTO
IMPLICITO** di una
minoranza

SPORT
L
T
R
E

1972

Il fatto che una minoranza sia ufficialmente riconosciuta non significa che i suoi rapporti con lo Stato nel quale essa risiede siano sempre pacifici. E nemmeno implica che, in circostanze di pace, quella minoranza sia rappresentata pubblicamente insieme al suo Stato.

Nel caso dei Giochi Olimpici o dei mondiali di calcio, ad esempio, le squadre si presentano per Stati con tanto di inni e bandiere nazionali: questo significa che gli atleti e le atlete non presenziano mai rappresentando possibili comunità di minoranza. Questi eventi, invero, sono proprio l'occasione per accentuare la forza di ciascuno Stato rispetto agli altri e per cercare di dimostrare la propria unità agli occhi del mondo.

Riconoscimento

La storia insegna, tuttavia, che l'esistenza di minoranze in seno alle diverse nazioni può influenzare profondamente gli eventi, anche quelli sportivi o il contesto nel quale questi si svolgono. Il caso forse più significativo in tal senso fu l'attacco palestinese alla squadra israeliana nelle Olimpiadi di Monaco del 1972. Un anno prima, durante un congresso di Al-Fatha (un'organizzazione politica palestinese guidata da Yasser Arafat) era nato **Settembre Nero**: un gruppo paramilitare intenzionato a vendicare l'espulsione della minoranza palestinese dalla Giordania ad opera di Re Husayn. In quegli anni, ampie fette della popolazione palestinese si erano rifugiate in Giordania e così era accaduto soprattutto dopo la sconfitta nella Guerra dei Sei Giorni che aveva visto Israele impossessarsi di Cisgiordania e Gaza. Quella guerra aveva tolto al popolo palestinese gli ultimi luoghi in cui vivere nella propria terra cosicché ad esso non era rimasto che emigrare massicciamente rifugiandosi altrove. Re Husayn di Giordania, tuttavia, preoccupato dalla nascita di fortissimi gruppi armati come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e timoroso di perdere il trono, intervenne contro i campi profughi palestinesi uccidendo ed espellendo migliaia di civili. In una stagione di terrore globale, sabotaggi ed uccisioni, Settembre Nero pensò di vendicare il fatto ai giochi olimpici del 1972 quando il gruppo sequestrò la squadra israeliana chiedendo, in cambio del rilascio, la liberazione di centinaia di palestinesi detenuti in Israele. Quel giorno morirono 17 persone e quei giochi passarono alla storia come le Olimpiadi del Terrore.

2.1 Le stagioni del riconoscimento

Gli Stati iniziarono a riflettere sul tema delle differenze e a porsi la questione del 'se e quali' minoranze tutelare, solo a partire dalla metà del 1600. Prima di allora, l'ordine delle cose prevedeva che la struttura delle società europee, come ad esempio quelle feudali, fosse divisa in gruppi ciascuno dei quali trattato diversamente. La diversità era la regola e, anche quando ingiusta, nessuno osava contestarla.

La nascita dello **Stato moderno** cambiò le cose. La diversità si rese poco compatibile dapprima con il desiderio dei nuovi Stati di avere una **popolazione omogenea** (sotto l'aspetto culturale, religioso e linguistico) e, successivamente, con gli ideali di uguaglianza che guidarono la **Rivoluzione Francese**. Le prime minoranze, dunque, nacquero come **eccezioni** rispetto a dei popoli uniformi (...così almeno essi furono immaginati per lungo tempo a partire da quell'epoca).

I stagioni del riconoscimento



STATO MODERNO

Segna la crisi di papato, impero e poteri feudali, e la formazione di grandi Stati monarchici a base dinastica in conflitto per il potere sull'Europa

RIVOLUZIONE FRANCESE

Insieme di eventi sociali e politici che in Francia, tra il 1789 e il 1799, hanno condotto alla formazione della monarchia costituzionale e all'instaurazione della Repubblica